

I rischi per la libertà, la segretezza e la sicurezza delle comunicazioni nella società tecnologica: aspetti sociali e normativi

di: Caterina Surace e Bruno Fiammella¹ (pubblicato nel 2007)

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”: recita così il comma 1 dell’art. 15 della Costituzione. In conformità al disposto della Carta costituzionale, il diritto penale tutela la libertà, la riservatezza e la sicurezza dei rapporti di corrispondenza, ove per corrispondenza si intende *“quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica, o effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”* (art. 616 c.p.).

La nascita e l’evoluzione di internet ha reso possibile una comunicazione globale con delle mutate esigenze poste a garanzia della:

- **riservatezza**: cioè finalizzate ad impedire che le comunicazioni siano intercettate e/o alterate da terzi estranei alle stesse, o che il loro contenuto venga divulgato da chi non ha il diritto di conoscerlo (crolla la garanzia di una efficace libertà di comunicazione se non è possibile garantire la riservatezza della stessa e quindi dei suoi contenuti);
- **sicurezza**: ovvero la necessità di impedire che terzi soggetti non autorizzati possano servirsi dei canali di comunicazione per ottenere delle informazioni personali (come il numero di conto corrente, della carta di credito, password personali etc.) da utilizzare al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno;
- **autenticazione**: cioè la necessità di certificare le identità dei corrispondenti, in modo da identificarli in modo univoco.²

La possibilità, oggi, di telefonare anche tramite internet (VoiP), pone all’interprete una serie di problemi connessi alla su esposte esigenze di libertà, segretezza e sicurezza delle comunicazioni. La presa di cognizione di una conversazione da parte di soggetti non autorizzati, infatti, pregiudica, *ipso facto*, la segretezza della stessa; così come un atto impeditivo o interruttivo della comunicazione ne mette inevitabilmente in pericolo la libertà condizionando il comportamento di chi usufruisce dei mezzi di comunicazione stessi.

Allo scopo di evitare limitazioni ai diritti costituzionali di libertà e di segretezza delle comunicazioni, per loro natura giuridica inviolabili, essi godono di una protezione rinforzata rispetto a situazioni soggettive affini. L’art. 15 comma 2 Cost. istituisce infatti una riserva assoluta di giurisdizione, da ottemperarsi con un atto motivato (*“La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”*).

¹ **B. Fiammella**: Avvocato, esperto di diritto delle nuove tecnologie, www.fiammella.it; **C. Surace**, laureanda in Giurisprudenza, Università Mediterranea di Reggio Calabria.

² **M. Strano, F. Battelli, M. Boccardi, R. Bruzzone, B. Fiammella, M. Mattiucci, A. Rigoni**, *Inside attack, tecniche di intervento e strategie di prevenzione*, Roma, 2005, p. 18.

Una riserva più rigorosa di quella dettata a protezione della libertà personale, di stampa e del domicilio, in quanto preclusiva, anche in casi di necessità ed urgenza, di qualsiasi intervento restrittivo della libertà e segretezza delle comunicazioni che possa essere eseguito, *motu proprio*, da parte della forze di polizia giudiziaria. E ciò si spiega se si considera che l'intercettazione di una conversazione comporta un'intrusione nell'altrui vita privata in maniera molto più insidiosa di quanto non avvenga in occasione di una perquisizione o di una ispezione.³

In attuazione del precetto costituzionale, il codice penale sanziona le intercettazioni abusive, in particolare, con riguardo alle comunicazioni informatiche o telematiche, l'art. 617 quater c.p.⁴ al fine di tutelarne la libertà e la riservatezza, punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni attuate con sistemi informatici o telematici, cioè prende cognizione di comunicazioni tra altri individui; o le impedisce o le interrompe; o ancora rivela al pubblico, mediante qualsiasi mezzo di informazione, in tutto o in parte, il contenuto di esse, appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

Dopo aver sanzionato l'intercettazione, l'interruzione e l'impedimento di comunicazioni attinenti i sistemi informatici o telematici, nonché la rivelazione al pubblico dei contenuti, il legislatore si è dato carico del caso in cui, verificatasi un'intercettazione, l'operatore disponga della comunicazione così acquisita, alterandola, sopprimendola o falsificandola e ne faccia o consenta ad altri l'uso al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (art. 617 *sexies* c.p.¹⁸). Oggetto della tutela è sempre la riservatezza delle notizie intercettate, ma anche la genuinità e la veridicità delle stesse.¹⁹ Pertanto, le intercettazioni sono possibili, (è quindi ammessa una limitazione delle comunicazioni private), soltanto se autorizzate dall'autorità giudiziaria ed entro i limiti e nei modi espressamente stabiliti dalla legge per soddisfare finalità tipicamente investigative.

L'art. 15 comma 2 Cost. pone una riserva di legge (...”*con le garanzie stabilite dalla legge*”), da intendersi non soltanto nel senso che le limitazioni alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni devono essere previste da un testo legislativo che ne ribadisca l'esperibilità con atto motivato del giudice, ma anche nel senso che devono essere apprestate una serie di garanzie specifiche ed ulteriori, tali da garantire un ragionevole bilanciamento delle esigenze in conflitto in materia e cioè l'esigenza di repressione del crimine e la protezione della privacy.²⁰

Di fronte al rischio di intercettazioni abusive allora, la più recente tecnologia VoIP, potrebbe consentire una miglior difesa (*rec sic stantibus*) per la privacy degli utenti, grazie alla sua idoneità ad offrire standard di crittografia adeguati, a differenza della telefonia tradizionale. Finché dura.

³ P. Bruno, *Intercettazione di comunicazioni o conversazioni*, in *Digesto pen.*, VII, 1992, p. 181.

⁴ Articolo inserito dalla Legge n. 547 del 1993 recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura penale in tema di criminalità informatica.

¹⁸ Vedi nota 17.

¹⁹ F. Antolisei, op. cit., p. 253 ss.

²⁰ G. Faggioli, Voip: risparmiare con internet è lecito? <http://www.cwi.it>

